

GIUDICARE UNA “REALTÀ PENSATA”.

A. Forza

1. Premesse

Prevale spesso, nelle decisioni giudiziali, l’idea che l’intuizione personale del giudicante sia così forte da sostituirsi alla scienza.

Il *libero convincimento* finisce, come in questa pronuncia, per intromettersi in un giudizio che qualcuno, commentando la famosa sentenza, cosiddetta dei *jeans*, ha definito “*di finta legittimità*”.^[1]

La stessa terza sezione della Corte di Cassazione è infatti entrata, ancora una volta, nel merito dei criteri inferenziali utilizzati dal Giudice di appello, e vedremo in che modo.

Il nostro legislatore aveva affidato al giudizio di legittimità il dominio della *logica* ed aveva lasciato al merito lo spazio della *persuasione*.

La logica attiene al metodo oggettivo di verifica della compatibilità razionale tra la motivazione della sentenza e le risultanze processuali; la persuasione investe il fatto soggettivo di una decisione che deve convincere, come qualcuno pomposamente sostiene, la collettività.^[2]

La “logica” del giudizio di merito non è di tipo dimostrativo, ma argomentativo.

L’accettabilità di un argomento non dipende solo dalla coerenza razionale delle conclusioni, rispetto alle premesse, ma anche della condivisibilità delle premesse medesime. E l’argomento porta, inevitabilmente, a parlare delle cosiddette *massime d’esperienza*.

[3]

La sentenza, che qui si annota, si segnala per aver, autorevolmente, fissato alcuni *criteri inferenziali* che parrebbero andare in senso opposto alle acquisizioni della moderna scienza psicologica. E questo è il tema sul quale vorremmo soffermarci. [4]

2. *La vicenda*

Il caso sottoposto all’esame della Corte Suprema di Cassazione riguarda una bambina in età tenerissima (due anni e mezzo al momento dei fatti) vittima di asserite “attenzioni sessuali” da parte del padre.

Tutte le dichiarazioni rese dalla bambina, anche quelle raccolte nei vari stadi della fase investigativa, erano state valutate dal giudice del giudizio celebrato con il *rito abbreviato* e valorizzate ai fini del

giudizio di responsabilità del genitore.[5]

V'è da aggiungere che le diverse dichiarazioni della piccola non erano apparse sempre coincidenti. In particolare, la Corte Suprema non aveva mancato di sottolineare come le ultime, nettamente in contrasto con l'iniziale versione, dovevano ritenersi frutto di elaborazioni fantasiose.

Brevemente i fatti.

Una psichiatra infantile, alla quale entrambi i genitori si erano rivolti a causa di anomalie riscontrate nella bambina (insonnia e difficoltà alimentari) aveva segnalato il caso all'Autorità Giudiziaria. La madre della piccola bimba le ebbe, infatti, a riferire di avere appreso dalla stessa che il papà le avrebbe toccato la "ballottina" con un bastoncino, facendole male; che la piccola era solita "masturbarsi", che aveva atteggiamenti di rifiuto nei confronti del padre e che, in un'occasione, a tavola, aveva chiesto al papà di toccarla.

Dalla sentenza non si ricava molto di più, né è dato raccogliere altri significativi elementi dalla lettura della sentenza del G.I.P. di Milano, se non il fatto che gli incontri, tra la madre e la neuropsichiatra, furono più di uno e che in tutti venivano esternati sospetti da parte della madre nei confronti del marito, sul conto del

quale erano stati sollevati dubbi di omosessualità.

Il racconto dei toccamenti con il bastoncino venne nella sostanza confermato dalla bambina alla psichiatra che, prima di segnalare il caso, aveva voluto sentire anche i nonni.

Leggendo la sentenza del giudice di primo grado, si evince il dato significativo dell'invito, in precedenza loro rivolto dal sanitario, di interrogare la nipote sul medesimo argomento per cercare conferme.

La bambina fu, successivamente, sentita in due occasioni presso la Squadra Mobile della Questura (non è dato intendere se da personale specializzato o coadiuvato da qualche esperto di psicologia dell'età evolutiva) e, mentre nel corso del primo esame ebbe a riferire di non poter parlare, perché il papà le avrebbe detto di non farlo, sotto minaccia di percosse, nel successivo ebbe a ripetere la narrazione di sempre.

Sottoposta ad esame con le formalità dell'incidente probatorio, la piccola vittima non ripeté più il racconto dei toccamenti, ma finì per arricchire la narrazione con tutta una serie di elementi fantasiosi inediti.^[6]

V'è da aggiungere che il P.M., nel corso dell'indagine, ebbe anche a disporre una perizia medico legale. Il consulente in particolare

annotò la presenza di una leggera linea cicatriziale, della larghezza di un centimetro nella regione anale-vulvare della bambina, ritenuta indicativa della preesistenza di lesioni, perfettamente compatibili con il contenuto delle dichiarazioni della parte offesa.

Ci si chiede come mai lesioni di questo tipo, se si fossero effettivamente verificate, potevano essere sfuggite alla mamma. Una bambina a quell'età porta sicuramente i pannolini e va cambiata più volte al giorno.

3. Le massime d'esperienza

La Suprema Corte, condividendo nella sostanza il ragionamento della corte d'appello, completa l'argomentazione sottolineando due passaggi apparentemente logici ma, aggiungiamo noi, sicuramente contrari alle evidenze della psicologia in tema di testimonianza del minore.

Viene così sostenuto che le dichiarazioni di un bambino, con il progressivo allontanamento dal periodo in cui i fatti si sono verificati, diventano quasi naturalmente fantasiose, specie in quelli più piccoli, in considerazione delle presunte aspettative dell'interlocutore o a causa di esperienze successive che inducono ad elaborare i dati reali in termini fantastici. E' sempre possibile per

il bambino costruire racconti di carattere sessuale, anche senza aver vissuto direttamente l'esperienza, purché, sostiene la Corte, abbia maturato una conoscenza, sia pur in termini vaghi e confusi, in materia sessuale. Pertanto, una bambina di tenerissima età, priva di qualsiasi substrato cognitivo, non avrebbe potuto elaborare o falsare un materiale, al di fuori di un'esperienza diretta.

Le dichiarazioni della bambina, poi, trovarono indiretta conferma nelle conclusioni del medico-legale, che aveva riconosciuto l'esito cicatriziale *compatibile* con l'ipotesi di abusi sessuali.

Al di là del fondamento dei principi enunciati, dei quali si dirà più oltre, i giudici di legittimità hanno seguito quell'orientamento che vuole la Cassazione legittimata, non solo a fissare principi astratti in diritto, ma anche a verificare la congrua applicazione dei principi probatori utilizzati. Nel caso in esame la sentenza ha infatti sottoposto a verifica il contenuto delle *massime d'esperienza*, utilizzate dai giudici di merito per valutare le dichiarazioni della piccola.^[7]

Le massime d'esperienza, per stessa definizione della S.C., vengono intese come enunciazioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi, dall'osservazione dei quali sono dedotti ed

oltre i quali devono valere per nuovi casi. Tra i criteri di valutazione utilizzabili dal giudice, per vagliare il fondamento della prova, assieme alle leggi scientifiche vi sono le massime d'esperienza, che si collocano nell'area del *libero convincimento*. Nella valutazione degli indizi, esse si pongono quali premesse maggiori del sillogismo. Gli indizi costituiscono, invece, la premessa minore. La prova del fatto si cristallizza definitivamente come risultato della operazione logico-induttiva.^[8]

Mentre, però, le leggi scientifiche hanno un grado di condivisione pressoché universale, le massime d'esperienza sono reperite dal giudice attingendo alla comune esperienza e, sovente, alla propria personale esperienza. ^[9]

4. Le massime di esperienza ed i loro contenuti

Ma quali sono nei loro contenuti le massime d'esperienza vagliate dalla Corte, che corrono il rischio di diventare un principio astratto generale di valutazione della credibilità dei bambini in tenera età, vittime di abusi sessuali?

La prima massima, per così dire omologata e condivisa, stabilisce che la narrazione dei bambini, più si allontana temporalmente dai fatti, più si fa sfuocata e fantasiosa, per la concomitante influenza

degli eventi successivamente vissuti e della naturale tendenza infantile ad assecondare le domande dell'interlocutore. Dal che devono essere valutate con credito maggiore le iniziali indicazioni che le piccole vittime forniscono nelle prime narrazioni. E' quasi fisiologica allora la bugia e l'elaborazione fantasiosa "*ineliminabile tendenza dei bambini, soprattutto in tenera età*", purché ciò si verifichi non all'inizio della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, ma in un momento successivo.

L'assunto sembra ispirato ad un criterio logico, quasi un'annotazione di buon senso, ma è del tutto erroneo se confrontato con le più recenti conferme della scienza psicologica.[\[10\]](#)

E' significativo l'interrogativo posto dal famoso neuropsichiatra infantile Daniel Marcelli laddove si chiedeva non tanto "*perché i bambini mentono?*" ma, anzi, "*perché talvolta dicono la verità?*", quasi rispondendo alla stessa domanda che divenne il titolo della celebre opera di Ekman.[\[11\]](#)

L'affermazione secondo la quale il bambino più è sollecitato a rievocare qualcosa e più il suo racconto tende ad arricchirsi di particolari, per cui anche un fatto certamente accaduto viene rielaborato in termini fantastici tali da farlo apparire irreali, è sicuramente un dato confermato dalla *psicologia della testimonianza*. Ma sono altrettanto indubbi i risultati della ricerca sulla cosiddetta *misinformazione*, ottenuti in Inghilterra e negli Stati Uniti. Sono sconcertanti e di per sé clamorosi i risultati sul grado di attendibilità che una testimonianza può avere, quando il teste sia stato interrogato in modo non corretto.

Autorevoli ricercatori hanno stabilito che "*l'effetto di suggestionabilità*" interessa qualsiasi soggetto ma, mentre l'adulto dispone di maggiori strumenti critici ed è, quindi, in grado di elaborare strategie che lo sottraggono all'influenza dell'intervistatore, il

bambino, ancor più se piccolissimo, è esposto agli effetti della *misinformazione*, ingenerata sempre dall'interlocutore adulto.[12]

Ed è proprio per evitare il rischio di coltivare procedimenti penali, che nascerebbero irrimediabilmente inquinati da una non corretta raccolta delle prove, che nel processo statunitense è stata prevista la cosiddetta *Taint Hearing*.^[13] L'istituto ha proprio la finalità di neutralizzare il rischio di errori giudiziari. Si tratta di un'udienza intesa ad esplorare se la narrazione del bambino sia stata inquinata (*tainted*) da interrogatori, interviste e da metodi di esame utilizzati dagli intervistatori.

Se dall'approfondimento sulla modalità di acquisizione delle dichiarazioni del testimone, adulto o bambino che sia, il giudice si rende conto che il materiale è fortemente compromesso nella sua genuinità, l'indagine preliminare non proseguirà oltre.

Gulotta ha recentemente approfondito il tema delle fonti di errore nella valutazione di abuso sessuale da parte degli esperti, dimostrando quali siano gli errori ed i trabocchetti nei quali possono incorrere. L'autore mette così in guardia gli operatori dal pericolo di accreditare *falsi positivi*, ossia considerare abusi mai avvenuti, specialmente in quei casi nei quali sono coinvolti i bambini piccolissimi, altamente suggestionabili e certamente non in grado di distinguere tra verità e fantasia, tra ciò che è accaduto e ciò che non lo è stato.^[14]

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, la bambina aveva avuto occasione di riferire della sua vicenda, vera o falsa che fosse, in un numero imprecisato di volte, prima dell'incidente probatorio. Sicuramente era stata interrogata dalla madre, visto che fu costei a riferire per prima alla psichiatra infantile; poi da costei personalmente. Certamente aveva parlato con i nonni materni in più occasioni, su sollecitazione diretta della neuropsichiatra. Ed ancora, almeno in un paio di incontri, era stata interrogata dagli agenti della Squadra Mobile. Non è dato conoscere secondo quali modalità la piccola fosse stata sentita dagli agenti ed in che modo i colloqui fossero stati condotti. Sconcerta al riguardo un passaggio della sentenza di primo grado, dal quale si evince che la neuropsichiatra avrebbe sollecitato i nonni a rivolgere alla bambina la seguente domanda: “ *è vero che il papà ti tocca la balottina?*”. Domanda assolutamente suggestiva che implica la *presupposizione* che un fatto del genere sia accaduto. E, manco a dirlo, la risposta era stata affermativa.[15]

La metodologia acquisitiva delle dichiarazioni testimoniali è un passaggio delicatissimo per assicurare un risultato probatorio genuino.[16]

Non si può, poi, sottacere il fatto che negli operatori vi è scarsa consapevolezza, ed ancor meno preparazione, nel fare le domande

in modo corretto e non inducente. Capita troppo spesso di leggere verbali di sommarie informazioni rese da bambini, dove chi conduce il colloquio pone le domande dando per scontato come sono andate le cose e chiedendo al bambino-teste semplicemente di confermare ciò di cui egli ha già maturato una propria convinzione.

E' sempre la psicologia della testimonianza a spiegare che la costruzione di una vicenda (e con essa dei falsi ricordi) dipende largamente dall'intervento esterno e, in particolare, dall'informazione che viene fornita ai soggetti, in genere, ed ai bambini in particolare, da figure autorevoli. Al problema della suggestionabilità si aggiunge poi quello del lessico infantile, relevantissimo nei casi di bambini in tenerissima età come quello esaminato dalla Corte.[\[17\]](#)

E' chiaro che il falso ricordo si consolida con gli esami successivi, che possono arricchirlo di particolari inediti e fantasiosi, ma ciò non significa che le indicazioni iniziali debbano essere valutate con un grado maggiore di affidabilità perché, comunque, si tratta sempre di materiale inquinato.[\[18\]](#)

La seconda massima d'esperienza, stabilisce poi che le fantasie di carattere sessuale sono sempre probabili nei bambini, al di fuori di un'esperienza diretta; ciò non di meno, il soggetto deve avere una qualche nozione, anche in termini confusi e vaghi, sulla materia. Non può un bambino in tenerissima età, carente del tutto di un

substrato cognitivo, dal quale attingere le informazioni da elaborare, raccontare cose di quella natura senza averle direttamente sperimentate.

Un primo interrogativo insorge: siamo veramente certi che i fatti, così come narrati dalla bambina, avessero quel contenuto sessuale attribuito dagli interpreti? O non è forse possibile che quei fatti, così qualificati a sfondo sessuale, siano il risultato di un meccanismo di attribuzione amplificato dai soggetti che hanno elaborato le prime informazioni?[19]

Questi meccanismi sono da tempo noti alla comunità scientifica.
[20]

Dalla sentenza non è dato ricavare l'esistenza di particolari significativi nel racconto reso dalla bambina alla madre, prima, ed alla neuropsichiatra, poi.

La bambina parla di tocamenti del genitore attraverso un bastoncino, il che richiama alla mente quegli accessori per l'igiene personale, con alle estremità piccoli batuffoli di cotone. La madre aveva enfatizzato certi comportamenti, considerati strani, interpretati come pratiche masturbatorie e valutati, senza alcuna verifica, come indizi gravi di pregresse esperienze coinvolgenti la sessualità della bambina. Questo particolare, che viene evocato con

maggior insistenza nella sentenza, aleggia pesantemente nella rievocazione di questa vicenda, facendo ritenere come le cosiddette pratiche masturbatorie fossero la prova di una erotizzazione subita dalla bambina e consumata dal padre.

Le scienze del comportamento ci consentono di chiarire due aspetti importantissimi nella interpretazione delle condotte dei bambini di età compresa tra i due ed i tre anni.

In primo luogo, la psicologia cognitiva ha chiarito che, a due anni e mezzo, un bimbo manca di capacità espressive e di competenze cognitive per poter rievocare attendibilmente un fatto accadutogli. La organizzazione egocentrica delle sue strutture cognitive ed espressive lo rende incapace di operare distinzioni fra reale ed immaginario, tra mondo interno e mondo esterno.[\[21\]](#)

Piaget spiegava come a quell'età i suoi ragionamenti siano, per così dire, prelogici. Essi procedono per associazioni di immagini o di sensazioni, con il risultato di deformare naturalmente la realtà sulla base del semplice desiderio.[\[22\]](#)

E' tipico di questa età il *gioco simbolico* ove il simbolo è un *segno individuale*, elaborato cioè dal bambino senza l'aiuto di altri, quasi sempre compreso da lui solo, dato che l'immaginazione si riferisce anche a stati d'animo vissuti.

Piaget parlava di polo egocentrico del pensiero “*allo stato quasi puro, superato soltanto dalle fantasticherie e dal sogno.*” Il bambino si crea un mondo di rappresentazioni che può essere definito un vero mondo psichico. Le risultanze sono tali per cui non vi è quasi distinzione tra la percezione e l’immaginazione delle cose.[\[23\]](#)

E’ risaputo, poi, che a quell’età il bambino inizia a riconoscere la sua appartenenza ad un sesso.

La scoperta del sesso si accompagna ben presto alla sua manipolazione.

Non è affatto vero, come sostiene la Suprema Corte, che a quell’età una bambina manchi del tutto di un substrato cognitivo dal quale attingere le informazioni da elaborare.

Spiega infatti Marcelli come sia normale che dai due ai tre anni la manipolazione dell’organo sessuale divenga un’attività, a sé stante, in cui la ricerca di un piacere masturbatorio diviene ben presto essenziale.[\[24\]](#)

Gulotta riporta una ricerca condotta negli Stati Uniti nel 1995 da T.C. Johnson con bambini di età prescolare, nella quale si da ampio conto di tutti i comportamenti sessuali, naturali dei piccoli che destano attenzione.[\[25\]](#)

Ma vi è un ulteriore passaggio insidioso della sentenza, laddove la Corte sostiene che i risultati della consulenza medico-legale, disposta dal P.M., sono tali da fornire un giudizio di *compatibilità* del segno cicatriziale con le lesioni derivanti dal preteso uso del “bastoncino”.

Una conclusione di questo tipo appare una sorta di certificazione di presunta violenza che non si fonda certo su di una *prova scientifica* ma solo su di una *ipotesi speculativa*.^[26] Nella prassi giudiziaria una simile conclusione si trasforma in una sorta di cambiale in bianco in mano al giudicante, che considera grave e pericolosissimo indizio di colpevolezza.

Ci si chiede quante siano le condanne che si fondano su questi *dati di compatibilità*, senza alcuna esplicitazione di tutte le *altre ipotesi* alternative in grado di spiegare gli stessi rilievi clinici.

Vale ancora l’iniziale obiezione di buon senso. E’ mai possibile che una mamma di fronte ad una ferita sanguinante di una bambina, che a quell’età viene sistematicamente cambiata più volte al giorno, non si sia accorta mai di nulla?

Compatibilità è una parola carica di suggestione, molto più dei termini *possibilità* e molto meglio si adatta al *ragionamento verificazionista* cui troppo spesso si ricorre nelle aule di giustizia.

[27]

5. Conclusioni

Questa sentenza offre l'occasione per una riflessione più generale.

Su una materia tanto delicata, dove spesso si giudicano fatti di abuso solo perché di abuso si è iniziato a parlare, è molto elevato il rischio che innocenti possano essere condannati ANTONIO FORZA a pene severissime.

E' proprio in questi casi che si finisce per interpretare un "mondo" che è stato non tanto percepito, ma semplicemente *pensato*. I fatti sono costituiti da una *realtà filtrata*, quale risultato di un processo comunicazionale, con tutta l'equivocità dei significati che gli individui impongono alle situazioni.

Ci si interroga, allora, se non sia il caso di ripensare alle regole epistemologiche stesse del giudizio, secondo l'invito autorevolmente rivolto alla comunità scientifica ed al legislatore da Stella.[28]

[1]L'espressione è tratta da Jacoviello che, all'indomani della famosa sentenza cosiddetta dei "jeans", aveva brillantemente sollevato la questione del *libero convincimento* nel giudizio di legittimità avanti alla

Suprema Corte di Cassazione. (Cfr. Jacoviello F., *Toghe e jeans. Per una difesa (improbabile) di una sentenza indifendibile*, in Cass. Pen. 1999, 1047).

[2] Perelman distingue tra *persuasione* e *convinzione*. Un'argomentazione è *persuasiva* quando pretende di valere soltanto per un auditorio particolare. E' invece *convincente* quella che si ritiene possa ottenere l'adesione di qualunque essere ragionevole. Perelman C., *Trattato dell'Argomentazione*, Einaudi, Torino, 1989, 30.

[3] Vedasi in particolare Nobili M., *Nuove polemiche sulle cosiddette "massime d'esperienza"* in Riv. it. dir. e proc. pen. 1969, 123. Sulla fallacia logica delle massime d'esperienza vedasi anche Iacoviello F.M., *La motivazione della sentenza penale ed il suo controllo in Cassazione*, Giuffrè, Milano 1997, 183.

[4] La comunità scientifica ha avuto modo di segnalare questa pronuncia, poco dopo la sua pubblicazione, denunciando rischi derivanti dalla mancata condivisione delle conoscenze tra sapere giuridico e sapere psicologico. (cfr. Spada S., *Il metodo per dedurre dalle angosce i riscontri a sostegno dell'accusa*, in Diritto e Giustizia, 2001, n. 24)

[5] L'imputato ha facoltà di farsi giudicare avanti il giudice dell'udienza preliminare "*allo stato degli atti*", evitando il dibattimento sulla base dei risultati dell'indagine svolta dal P.M..

[6] L'incidente probatorio è uno strumento processuale per poter acquisire una prova anticipatamente, in contraddittorio tra le parti. In questo caso la bambina è stata sentita con le formalità dell'adozione protetta.

[7] La S.C. ha già avuto modo di entrare nel merito delle *massime d'esperienza* con valutazioni di "appropriatezza" (Cass. Pen. Sez. I, 28.03.69, De Pascale) di "plausibilità" (Cass. Pen. Sez. I, 04.02.1988, Barbella) di "logicità" (Cass. Pen. Sez. VI, 21.06.1990, Cardì) di "buon senso" (Cass. Pen. Sez. II, 21.12.1993, Modesto).

[8] Cass. pen., Sez. VI 31 gennaio 2001, Finini ed al. in *Diritto e Giustizia*, on line, 2 febbraio 2001, Giuffrè, Milano.

[9] Iacoviello F.M., op. cit., 190. Con una felice espressione Ferrua le ha definite come una sorta di categoria retorica a metà tra la scienza e l'ideologia. (Cfr. Ferrua P., et al., *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, Torino, 1999)

[10] Cfr. Mazzoni G., *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Giuffrè, Milano 2000, 81.

[11] Cfr. Marcelli D., *Psicopatologia del bambino*, V Ed. it., Masson, Milano 2000, 181. Vedasi sul punto il lavoro di Ekman che costituisce ormai un classico. (Ekman P., *Why kids lie*, Charles Scribner's Sons, New York, 1989, trad. it. *Le bugie dei ragazzi*, Giunti, Firenze, 1993)

[12] Cfr., Mazzoni, op. cit., 88.

[13] Cfr. De Cataldo Neuburger L., *Esame e controesame nel processo penale*, Cedam, Padova, 2000, 341.

[14] Gulotta G. e collaboratori, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 2000, 1071.

[15] Vedasi sull'argomento ancora Gulotta G., op. cit., 1076.

[16] Si veda a tal proposito le quattro fasi ideali, di cui parla Pansini, nello svolgimento dell'interrogatorio di un bambino, dando conto delle acquisizioni nei sistemi giudiziari anglosassoni. (Cfr. Pansini C. *Le dichiarazioni del minore nel processo penale*, Cedam, Padova 2001, 22)

[17] Sui problemi della comprensione vedasi Maass A., *Attendibilità del bambino e problemi di comunicazione*, in Forza A. et al. (a cura di) *Difendere, valutare e giudicare il minore*, Giuffrè, Milano 2001, 457.

[18] Di grande interesse è quanto espone Mazzoni ricordando le ricerche sul tema: "Alcuni studi indicano che i bambini arrivano ad essere suggestionati anche rispetto a fatti accaduti al loro corpo e, quindi, possono ricordare di aver ricevuto un'iniezione, anche se la cosa non è mai accaduta, o di essere stati visitati dal medico in un certo modo, anche se tutto ciò non era vero ma era stato suggerito loro da chi poneva le domande" (cfr. Mazzoni G., op. cit., 99).

[19] Sui meccanismi attribuzionali ed, in particolare, sulla teoria dell'attribuzione ed il diritto penale vedasi Gorra E., *L'attribuzione di responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1983, 8.

[20] Nisbett R.E., Ross L., *L'inferenza umana*, Il Mulino, Bologna, 1989.

[21] Vedasi sul punto Catanesi R., Amerio L., *L'attendibilità del minore*, in Bandini T., Gualco B. (a cura di), *Infanzia e abuso sessuale*, Giuffrè, Milano, 2000, 314.

[22] Piaget J., *La formazione del simbolo nel bambino*, La Nuova Italia, Firenze 1972, 343.

[23] Cfr. Lunetta F., *Psicologia dello sviluppo*, Cedam, Padova 1997,

[24] Marcelli chiarisce in particolare: “ *Si potrebbe trovare un indice indiretto di questo nella grande frequenza delle vaginiti di bambine piccole causate dall’introduzione di un oggetto o del dito nella vagina*”. (Cfr. Marcelli D., op. cit. 226)

[25] Gulotta G., op. cit., 1079.

[26] Catanesi R., Amerio L., op. cit., 315.

[27] Su questi errori nel giudizio vedasi Puddu L., *Gli errori da cui guardarsi* in Gulotta G. e collaboratori, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano, 2000, 647.

[28] Stella F., *Giustizia e Modernità*, Giuffrè, Milano 2001, 142